

## F.A.Q.

1. Soggetti richiedenti l'agevolazione: IMPRESA SINGOLA  
Un'impresa in forma singola quante domande può presentare a valere sul presente bando?  
Un'impresa che si presenta in forma singola, può presentare una sola domanda.  
Qualora decida di presentare anche in forma aggregata (in ATS) potrà, oltre alla domanda come impresa singola, partecipare esclusivamente in qualità di partner in massimo 2 progetti.
2. Soggetti richiedenti l'agevolazione: ATS  
un'impresa in ATS quante domande può presentare a valere sul presente bando?  
In caso di aggregazioni (ATS) un'impresa può essere capofila di massimo una ATS e/o partecipare in qualità di partner a massimo due ulteriori progetti a valere sullo stesso bando, pertanto la stessa impresa può partecipare a tre diversi progetti sul medesimo bando nelle vesti indicate.  
Ciascuna impresa aderente al polo potrà presentare un progetto come capofila di ATS e partecipare ad ulteriori due ATS.
3. Il bando, al punto "4. Soggetti beneficiari", precisa che "possono presentare domanda di contributo le ATS costituite da imprese appartenenti, al momento di presentazione della domanda, ai 5 Poli di Ricerca e Innovazione della Regione Liguria". Si chiede se per appartenenza a un Polo sia sufficiente la presentazione da parte dell'impresa della richiesta di adesione al Polo oppure se sia necessaria anche l'avvenuta delibera di ammissione.  
E' necessaria anche l'avvenuta delibera di ammissione.
4. L'appartenenza delle imprese al Polo è necessaria solo al momento di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione oppure anche al momento della presentazione della pre-candidatura?  
E' necessario possedere il requisito anche al momento della pre candidatura, in virtu' dell'avvallo che il soggetto gestore del polo dovrà dare al progetto tramite il documento di intesa (obbligatorio previsto al punto 12 del bando).
5. L'Accordo di collaborazione tra imprese e Organismo di Ricerca deve essere presentato contestualmente alla presentazione della proposta, caricandone copia sul portale di F.I.L.S.E. Bandi on line entro il 28 aprile, o invece potrà essere formalizzato in un secondo momento, successivo all'avvio del progetto?  
L'Accordo di collaborazione non dovrà essere caricato sul portale al momento della presentazione della domanda, ma dovrà essere formalizzato successivamente alla presentazione della stessa in quanto costituirebbe un impegno giuridicamente vincolante all'avvio del progetto, contravvenendo a quanto previsto dal penultimo comma del punto 6 del bando.  
Sull'applicativo Bandi on Line saranno, comunque, presenti dei campi e la relativa sezione descrittiva dove andare ad inserire gli elementi principali di detto accordo, che dovranno essere sufficienti alla valutazione dello stesso.
6. Collaborazione imprese-organismi di ricerca: che differenza c'è con i costi per la ricerca contrattuale previsti al punto C.?  
I rapporti di consulenza si concretizzano sempre in rapporti "cliente – fornitore" determinati da dei preventivi, mentre gli accordi di collaborazione sottendono un interesse attivo nel progetto da parte dell'organismo di ricerca, il quale partecipa operativamente alla realizzazione degli obiettivi del progetto stesso.

7. Il punteggio di cui al punto 2) dei criteri di valutazione è attribuito in entrambe le modalità di coinvolgimento degli organismi di ricerca o solo in presenza di un Accordo di collaborazione?  
Il punteggio verrà attribuito solo in presenza di Accordi di collaborazione, con relative spese richieste ad agevolazione.

8. Come si rendicontra un Accordo di collaborazione?

Come indicato al punto 7 lettera F) del bando, sono riconosciuti ammissibili i soli costi a carico delle imprese beneficiarie. In tal senso le spese derivanti dalle attività degli organismi di ricerca non costituiscono spese ammissibili. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, non sono ammissibili i costi afferenti al personale degli Organismi di Ricerca.

Nell'ambito dell'accordo di collaborazione, le imprese beneficiarie potranno tuttavia esporre i costi derivanti dall'utilizzo di diritti di proprietà intellettuale in capo all'Organismo di Ricerca o i costi per il relativo diritto di accesso. Tale voce di spesa dovrà essere rendicontata rispettando i vincoli previsti da bando, con particolare riferimento alle modalità di pagamento.

9. Con riferimento all'Accordo di collaborazione, quale è la base per la quantificazione della percentuale di coinvolgimento dello / degli Organismi di Ricerca sul progetto?

La base per la quantificazione è la quota parte dell'Accordo di collaborazione imputabile all'Organismo di Ricerca.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

Costo totale del progetto € 500.000,00

Accordo di collaborazione (di cui al punto 7 lettera F del bando quarto trattino) costituito da:

- Importo imputabile a carico dell'impresa beneficiaria € 70.000,00;

- Importo imputabile a carico dell'Organismo di Ricerca € 30.000,00 di cui:

- € 20.000,00 derivante da attività nell'ambito del progetto (es costi afferenti al personale dell'Organismo di Ricerca);
- € 10.000,00 derivante da diritti di proprietà intellettuale valorizzati come previsto dal quarto trattino del punto 7 lettera F del bando (prezzo di mercato) e assegnati/ceduti all'impresa vedi Comunicazione della Commissione - Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) art. 2.2.2 sub.29).

Importo richiesto ad agevolazione, **ed inserito nell'Allegato 2 (modulo di pre candidatura) lettera F** da parte dell'impresa beneficiaria € 80.000 di cui:

- € 70.000,00 derivante da attività in capo all'impresa beneficiaria,
- € 10.000,00 derivante da diritti di proprietà intellettuale dell'Organismo di Ricerca assegnati/ceduti all'impresa.

Base di calcolo per la percentuale di coinvolgimento dell'Organismo di ricerca nel progetto € 30.000,00.

Realizzazione del progetto mediante collaborazione con Organismi di Ricerca: coinvolgimento 6%  
(=30.000/500.000\*100)

10. Gli enti di ricerca devono risultare necessariamente come subcontraenti o possono essere anche partner?

Gli Organismi di ricerca non possono essere partner dell'ATS o presentare domanda in forma singola.

11. Possono rientrare all'interno della categoria "impresa" fondazioni/associazioni senza fine di lucro che erogano servizi sociali/sociosanitari?

Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 ed al Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

12. Rispetto agli ambiti ammissibili di cui all'art 3 del bando, quali sono i subsettori ammissibili?  
Con riferimento ai subsettori ammissibili ad agevolazione, si rimanda al documento di Smart Specialisation Strategy, disponibile al seguente link <https://www.regione.liguria.it/homepage/impres-e-lavoro/ricerca-e-innovazione/strategia-di-smart-specialisation.html>
  
13. E' obbligatorio sottoporre preventivamente la proposta ai soggetti gestori dei Poli oppure si potrà procedere all'invio a F.I.L.S.E. del modulo della pre-candidatura e successivamente alla presentazione della domanda su "Bandi On Line" sottoporre il progetto ai Poli?  
Per poter presentare istanza di agevolazione è necessario allegare alla domanda il documento di intesa sottoscritto dal Soggetto Gestore del Polo previsto al punto 12 del bando; il progetto contenuto nella domanda di agevolazione non potrà differire da quanto indicato nel modulo di pre candidatura.
  
14. L'ATS può essere costituita da tre aziende di cui una detenga il 100% di proprietà delle altre due?  
Sì, l'ATS può essere costituita da imprese appartenenti ad uno stesso gruppo societario in quanto non è inserito nel bando il vincolo dell'indipendenza.
  
15. E' possibile la subfornitura di aziende facenti parte del polo di riferimento del progetto, ma non coinvolte direttamente nella proposta?  
Sì, è possibile.
  
16. Quando si parla di MPMI al punto 4 si intende micro o piccole o medie imprese oppure solo micro imprese?  
Si intende, micro o piccole o medie imprese.
  
17. E' possibile considerare che il divieto di modifica dei dati indicati nel modulo di pre candidatura sia inteso nel senso di una dichiarazione di limite massimo dei costi di progetto presentabili ad agevolazione?  
No, i dati indicati nel modulo di precandidatura non potranno essere modificati, salvo l'anagrafica relativa al legale rappresentante e alla sede legale.
  
18. Nella fase tra la precandidatura e la presentazione del progetto possono essere apportati eventuali spostamenti tra le voci di spesa previste nello schema dei costi di progetto e nella loro caratterizzazione?  
No, i dati indicati nel modulo di precandidatura non potranno essere modificati, salvo l'anagrafica relativa al legale rappresentante e alla sede legale.
  
19. In caso di ATS le spese ammissibili, con le relative percentuali, sono da intendersi con riferimento all'ATS o ai singoli partner?  
Le percentuali sono da intendersi con riferimento all'intero progetto presentato dall'ATS.
  
20. In caso di trasferimento di personale da una sede fuori Liguria a una sede ligure è attribuibile il punteggio di cui al criterio 3?  
No, in quanto non si configura come nuova assunzione, come richiesto dal criterio 3 del bando.

21. In caso di ATS il criterio 3 del punteggio è da intendersi con riferimento all'ATS o ai singoli partner?  
Il criterio di cui sopra si riferisce ai singoli partner.
22. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al criterio 3, è da intendersi nuova assunzione anche la trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato?  
Sì, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al criterio 3 è da intendersi nuova assunzione anche la trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
23. Tra le spese di cui al punto 7 lettera A) sono comprese le spese per distacco del personale tra imprese?  
No, il distacco non rientra tra le voci di spesa ammissibili.